



Comune di Soriano Nel Cimino
Provincia di Viterbo



ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 31 del 20-03-2020

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO che a seguito delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'emanazione da ultimo del DPCM 11/3/2020 al fine di favorire il contenimento del virus e/o la sua propagazione, occorre limitare le occasioni di assembramenti nel territorio comunale, ovvero occasioni che non consentano il rispetto della distanza interpersonale di un metro e/o lo scaglionamento dell'accesso delle persone con modalità contingentate in luoghi pubblici o privato svolti sia al chiuso che aperti al pubblico;

VISTO il DPCM 01/03/2020

VISTO il DPCM 04/03/2020

VISTO il DPCM 08/03/2020

VISTO il DPCM 09/03/2020

VISTO il DPCM 11/03/2020

VISTA L'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 6/03/2020, dell' 8/3/2020, dell'11.03.2020 e del 17.03.2020;

PRESO ATTO del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

RILEVATA l'urgenza d'intervenire al fine di rafforzare le misure di vigilanza sanitaria adottate per prevenire, e contenere la diffusione della malattia infettiva COVID -19 assumendo, al contempo, ulteriori iniziative atte

PRESO ATTO che, a fronte della crescente diffusione dell'emergenza epidemiologica, risulta necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte a rimuovere comportamenti da parte dei cittadini contrari al contenimento del contagio nonostante le ripetute e sempre più stringenti raccomandazioni alla cittadinanza emesse dalle autorità sanitarie di limitare al massimo gli spostamenti, riducendoli esclusivamente ai casi di improrogabile necessità;

RILEVATO che nel territorio del Comune di Soriano nel Cimino si è registrato il diffondersi oltremisura ed in modo incontrollabile delle attività sportive e motorie così come dell'utilizzo degli animali d'affezione per effettuare passeggiate;

OSSERVATO che tale fenomeno produce un pericolo di assembramento e di impossibilità di

mantenere adeguatamente e costantemente il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, con conseguente pericolo di ulteriore diffusione del contagio;

DATO ATTO che quanto sopra ammettano l'adozione di azioni in virtù dell' eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

RITENUTO, pertanto; indispensabile ed inderogabile disporre per tutti i cittadini proprietari o comunque aventi la disponibilità di cani l'obbligo di accompagnare detti animali al massimo nel raggio di 150 metri di distanza dalla propria abitazione, con riferimento al tragitto più breve;

RITENUTO, altresì; per le motivazioni di cui sopra di disporre la chiusura dei Cimiteri Comunali del Capoluogo e della Frazione di Chia, dei Parchi Pubblici della "Mandria" sito in Via Alcide De Gasperi e "Tira Baci" sito in Via Achille Grandi;

RILEVATA, inoltre, la necessità di uniformare l'orario di apertura e chiusura al pubblico per la vendita di qualsiasi settore individuato sia dal DPCM dell'11.03.2020 che delle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio del 17 e 18 marzo 2020 dalle ore 8,30 alle ore 19,00 e per i giorni festivi dalle ore 8,30 alle ore 15,00

VISTO l'art.32 della Costituzione;

VISTO l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000;

SI DA ATTO che le premesse sopra citate, sono parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;

RICHIAMATE le proprie precedenti nr.19 del 05.03.2020, nr. 21 del 10.03.2020, nr.23 dell'11.03.2020, nr.24 del 12/03/2020,nr. 28 del 14.03.2020 e nr.30 del 18.03.2020;

ORDINA

A tutta la popolazione presente nel territorio comunale per le motivazione sopra esposte

1. Di osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni, divieti e limitazioni poste dai DPCM ,Ordinanze del Presidente della Regione Lazio e Ordinanze sindacali sopra richiamate atte a prevenire e contrastare il contagio da COVID-19

Ed inoltre:

2. **E' VIETATO** svolgere qualsiasi attività motoria e pratica sportiva all'aperto, in luoghi pubblici e aperti al pubblico, fatta eccezione per i casi di necessità motivati esclusivamente da patologie, previa specifica certificazione medica;

3. **E' VIETATO** accompagnare cani o qualsiasi altro animale d'affezione ad una distanza superiore a 150 ml. dalla propria abitazione e per il tempo strettamente necessario ;e muniti tutti gli accessori per la raccolta delle deiezioni.

4. **E' VIETATO** effettuare acquisti di beni di prima necessità in un numero superiore a 1 (uno) componente a nucleo familiare presso gli esercizi autorizzati alla vendita come da allegato 1 DPCM 11.03.2020;

5. **DI UNIFORMARE** l'orario di apertura e chiusura al pubblico per la vendita di qualsiasi settore individuato sia dal DPCM dell'11.03.2020 che delle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio;

6. **E' FATTO OBBLIGO** che l'attesa per l'ingresso agli esercizi commerciali sia effettuata secondo la modalità della cosiddetta "fila indiana" con il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 ml, agevolando, inoltre, il deflusso delle persone dallo stesso esercizio commerciale;

7. **LE ATTIVITA'AGRICOLE** sono consentite sole se necessarie e per i casi di alimentazione degli animali di allevamento o di affezione se ricoverati presso l'appezzamento agricolo. In ogni caso è fatto obbligo della compilazione dell'autocertificazione. Le forze dell'ordine accerteranno la veridicità e valuteranno la effettiva necessità;

8. **DI DISPORRE LA CHIUSURA AL PUBBLICO:**

- a. Dei CIMITERI COMUNALI (Capoluogo e Chia);
- b. IL PARCO DELLA MANDRIA sito in Via Alcide De Gasperi;
- c. Il PARCO DEI "TIRA BACI" sito in via Achille Grandi

9. In queste ultime giornate è stato accertato un aumento degli abbruciamento di vegetazione e vegetazione di risulta sia degli appezzamenti agricoli che dei giardini domestici, si rammenta l'obbligo e la inderogabilità alla normativa vigente e alle disposizioni comunali.

7. sono fatti salvi gli spostamenti nei termini e modalità consentiti dal DPCM dell'8 marzo 2020 articolo

1 lettera a) richiamato dal DPCM 9 marzo 2020, che prevede che gli stessi siano giustificabili esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza con obbligo di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'auto-certificazione delle comprovate ragioni dello spostamento;

RICORDA

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) che è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza:

- a. **Deve** avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica;
- b. **Deve** indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
- c. **Deve** rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale in attesa del trasferimento in ospedale ove necessario.

Si raccomanda infine di contattare telefonicamente il proprio medico curante o il numero nazionale 112 o quello della Regione Lazio nr. 800118800 di emergenza o il numero verde 1500 del Ministero della Salute, qualora si presentino sintomi anche lievi, che possano essere indicativi di eventuale infezione, quale febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza o dolori muscolari.

E' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette o con multi morbidità ovvero con stati di immunodespressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1m.

E' fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

DISPONE

che la Soc. Soriano Multiservizi srl in liquidazione provveda alla chiusura dei parchi pubblici e dei Cimiteri Comunali sopra indicati.

DISPONE

La validità della presente ordinanza con effetto immediato e fino a nuove disposizioni emanate dallo Stato o dalla Regione Lazio le quali pongano in contrasto il provvedimento in trattazione

DISPONE

Ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni e per il periodo di validità e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente www.comune.sorianonelcimino.vt.it;

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

SI FA PRESENTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TARLazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

La trasmissione del presente atto, per l'esecuzione e per gli atti di propria competenza:

Alla Prefettura
Al Comando Stazione
Al Comando Stazione

Spetta per quanto di competenza osservare e far rispettare il contenuto della presente ordinanza.

Soriano nel Cimino, 20-03-2020

IL SINDACO
SIG. FABIO MENICACCI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005